



### A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zamponi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 83

#### TIM CUP

#### Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO

##### *Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che prima dell'inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore "Terzo Anello Verde", si rendevano responsabili nella quasi totalità (il 90% dei 4.049 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan Kessie e, in particolare, Bakayoko;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto;

considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa la "parte centrale in basso" del settore denominato "Curva Nord" dello Stadio Olimpico di Roma;

ritenuto che, in ragione della loro dimensione e della percezione reale del fenomeno, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 11, n. 3, CGS;

ritenuto, non di meno, che sussistono le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 16, n. 2 bis, CGS;

**P.Q.M.**

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell'ordine pubblico, priva di spettatori,

215/554

disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

\* \* \* \* \*

a) **SOCIETA'**

***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno sostenitori delle Società **Atalanta e Fiorentina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco che costringeva il Direttore di gara a sospendere la gara per alcuni secondi; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zampone*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 APRILE 2018

IL PRESIDENTE  
*Gaetano Miccichè*

215/555